



COMUNE DI PELLEZZANO

PROVINCIA DI SALERNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 20 del 29/07/2026

OGGETTO: Approvazione delle tariffe sulla TASSA SUI RIFIUTI (TARI) Anno 2026 - (Conferma Tariffe TARI 2025)

L'anno duemilaventisei, il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 19:00, nella SEDE COMUNALE, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale in data 20/7/2026 prot. n° 16192 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta di Prima convocazione.

Presiede l'adunanza il dott. Andrea Marino in qualità di Presidente del Consiglio Comunale con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Giulia Risi.

Intervengono i Signori:

	Nome				Nome		
1	MORRA FRANCESCO	X		10	GIORDANO GERARDO	X	
2	VILLARI ANNALaura	X		11	RIZZO ANTONIO	X	
3	RAIMO CHIARA	X		12	SICA TIZIANO	X	
4	MONA VITO	X		13	PISAPIA GIUSEPPE		X
5	MARINO ANDREA	X		14	ALIBERTI ANTONIA		X
6	BARBARULO MAURIZIO	X		15	GIORDANO MARZIA		X
7	BOVE SILVANA	X		16	GALLUZZI VINCENZO		X
8	RAGO MARCO	X		17	DE SIO LIDIA		X
9	GIOIA ANNA MARIA	X					

PRESENTI: 12 ASSENTI: 5

Riconosciuta la legalità dell'adunanza il Presidente del Consiglio invita i presenti a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

Premessa la trattazione per la quale si rinvia integralmente al verbale del precedente punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, consente ai Comuni di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 31 luglio di ciascun anno;
- la deliberazione dell'ARERA n. 397/2025/R/rif del 5 agosto 2025, recante il Metodo Tariffario Rifiuti per il periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3), e in particolare le regole sulla componente di accantonamento crediti riconoscibile nel PEF (accantonamenti per crediti) valorizzabile nel PEF nei limiti previsti per i Comuni in TARI-tributo (tetto massimo al 60% del FCDE contabile, con possibilità di valorizzazione anche in misura inferiore);
- la deliberazione ARERA n. 480/2025/R/rif del 04 novembre 2025 ha valorizzato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione della deliberazione 397/2025/R/rif, fissando per l'anno 2026 il tasso di inflazione programmata all'1,9% e il WACC (costo medio ponderato del capitale) al 5,9% reale pre-tax;
- la determinazione ARERA n. 1/2025/DTAC del 07 novembre 2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità;
- la deliberazione ARERA n. 396/2025/R/rif del 05 agosto 2025 ha approvato il testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER), recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti;
- la deliberazione ARERA n. 374/2025/R/rif del 29 luglio 2025 ha completato la regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornato la deliberazione 15/2022/R/rif;
- la deliberazione ARERA n. 373/2025/R/rif del 29 luglio 2025 ha definito disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling) per il settore dei rifiuti urbani;
- la deliberazione ARERA n. 355/2025/R/rif del 29 luglio 2025 ha disciplinato le disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione dell'art. 57-bis del D.L. 124/2019 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare dei Comuni ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15), come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, il termine per l'approvazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva è fissato al **31 luglio 2026**, coincidente con il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione e del Piano Economico Finanziario (PEF);

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif (MTR-3), il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio rifiuti e prevede la validazione da parte dell'Ente di Governo d'Ambito (o Ente territorialmente competente) prima della trasmissione ad ARERA;

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del C.C. 02.03.2023;

Dato atto che ai sensi del comma 6 art. 15 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TARI: *"6. La determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito."*;

Dato atto che ai sensi del comma 1 art. 16 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TARI: *"1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147"*;

Visto in particolare l'art. 15 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto l'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Visto l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;

Vista la deliberazione ARERA 3 agosto 2023, n. 386/2023/R/rif, che ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, i sistemi perequativi nel settore dei rifiuti urbani, prevedendo due componenti perequative unitarie a carico della generalità delle utenze domestiche e non domestiche, da applicarsi in aggiunta al corrispettivo dovuto a titolo di TARI: UR_1 (per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti) e UR_2, (per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi);

Richiamata la Deliberazione ARERA del 15 aprile 2025, n. 176/2025/R/rif (come integrata dalla Deliberazione 355/2025/R/rif), con la quale sono state confermate le componenti perequative unitarie determinate dall'Autorità, da applicarsi a ciascuna utenza del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nelle seguenti misure ordinarie annuali:

- **UR_1:** pari a € **0,10 / utenza** per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti accidentalmente o volontariamente pescati;
- **UR_2:** pari a € **1,50 / utenza** per la copertura delle agevolazioni riconosciute a seguito di eventi eccezionali e calamitosi;
- **UR_3,** pari a € **6,00 / utenza** per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del Bonus Sociale Rifiuti;

Dato atto che nei documenti di riscossione per l'anno 2026 verranno addebitate le componenti perequative ordinarie UR_1 (€ 0,10) e UR_2 (€ 1,50), nonché la componente UR_3 nella misura complessiva di € **12,00 / utenza**, comprensiva della quota di competenza dell'anno 2026 (€ 6,00) e del recupero della quota spettante per l'annualità 2025 (€ 6,00) istituita con decorrenza 1° gennaio 2025;

Vista la D.G.C. n° 45 del 20/04/2026 avente ad oggetto “*Approvazione delle scadenze e delle modalità di versamento TARI per l'annualità 2026. Determinazione delle tariffe in acconto in continuità con il PEF 2024-2025 e recepimento della disciplina ARERA sul Bonus Sociale Rifiuti e componenti perequative*”;

Dato atto che con la suddetta delibera G.C.:

- Si confermavano per l'esercizio 2026 le tariffe relative alla TARI applicate per l'anno 2025, determinate con i valori del Piano Economico Finanziario 2024/2025, in via provvisoria e transitoria, per la copertura totale dei costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti come da determinazione n. 28 del 16 aprile 2024 dell'EDA Salerno;
- Si dava atto che, ad avvenuta approvazione del PEF ai sensi della delibera ARERA n. 389/2023, entro il 31/07/2026, valevole per il biennio 2026/2027 del periodo regolatorio 2026/2029, si sarebbe proceduto con eventuale variazione di bilancio e con la determinazione delle nuove tariffe che terranno conto dell'aggiornamento obbligatorio del PEF all'annualità 2026;
- Si stabiliva, in via provvisoria e transitoria, le scadenze delle bollette TARI in 5 rate o rata unica così come segue:
 - o Scadenze acconto (70%): 30 maggio, 15 luglio, 1° settembre.
 - o Unica soluzione: scadenza 30 maggio.
 - o Scadenze saldo (30%): 15 ottobre, 30 novembre.
- Si confermava l'applicazione in sede di acconto TARI 2026 delle agevolazioni e delle riduzioni descritte in narrativa, dando atto che le stesse decorrono dal 1° gennaio 2026;
- Si dava atto che per le agevolazioni di cui all'art. 25 del vigente Regolamento comunale TARI, in osservanza del principio di non cumulabilità per la stessa tipologia di agevolazioni previsto dal Regolamento, si sarebbe provveduto all'erogazione all'atto del saldo finale;
- Si confermava, in sede di acconto, in linea con le tariffe TARI 2025, le seguenti riduzioni a sostegno del corretto espletamento della RD sul territorio del comune di Pellezzano:
 - o -15% per famiglie fino a 4 componenti con case fino a 80 mq;
 - o -20% per famiglie con 5 o più componenti e case fino a 100 mq;
- Si disponeva che, al fine di massimizzare l'efficacia del sostegno alle famiglie in stato di disagio economico, l'agevolazione derivante dal Bonus Sociale (tramite sistema SGATE) venisse riconosciuta in modalità automatica già nella bollettazione in acconto 2026, mediante detrazione diretta dell'importo spettante dall'ammontare complessivo dovuto;
- Si dava atto che le agevolazioni tariffarie per utenze domestiche in stato di disagio economico (Bonus Sociale) saranno gestite tramite il sistema SGATE, e che i beneficiari visualizzeranno lo sconto spettante direttamente negli avvisi di pagamento in acconto, senza necessità di specifica istanza al Comune, in linea con le procedure di automatismo previste dall'Autorità;
- Si dava atto che negli avvisi di pagamento del 2026 sarebbero state e saranno inserite le seguenti componenti perequative:

o UR_1 (per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a 0,10 euro/utenza);

o UR_2 (per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a 1,50 euro/utenza), istituite a decorrere dal 1 gennaio 2024 con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023;

o UR_3 (per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del bonus sociale per i rifiuti, pari a 6,00 euro/utenza), prevista a decorrere dal 1° gennaio 2025 dal DPCM n. 24 del 24 gennaio 2025 (in attuazione dell'art. 57-bis, comma 2, del Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157) e istituita da ARERA con deliberazione del 29 luglio 2025, n. 355/2025/R/RIF;

· Si dava atto che, in conformità alla regolamentazione ARERA, negli avvisi di pagamento relativi alla TARI 2026 sarebbero state computate le componenti perequative unitarie UR_3, destinate alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi calamitosi, nella misura di:

o € 6,00 per utenza (domestica e non domestica) a titolo di recupero/competenza per l'annualità 2025;

o € 6,00 per utenza (domestica e non domestica) per l'annualità 2026;

per un totale complessivo di € 12,00 ad utenza, laddove non già precedentemente assolte.

Tenuto conto che:

· nel territorio in cui opera il Comune di Pellezzano è presente e operante l'Ente di Governo d'Ambito denominato EDA SALERNO, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148;

· il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2026, periodo regolatorio 2026-2029, è stato predisposto dal soggetto gestore, secondo gli schemi e le modalità definite dalla determinazione ARERA n. 1/2025/DTAC, sulla base dei dati effettivi delle annualità 2024-2025 (anno a-2);

· il predetto PEF è stato validato dall'EDA Salerno con Determinazione n. 128 del 20 luglio 2026 avente ad oggetto "*Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI periodo regolatorio 2026-2029 del Comune di Pellezzano.*", ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif, previo controllo della veridicità dei dati trasmessi e della corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile del gestore;

· il C.C. di Pellezzano, con deliberazione del 29.07.2026 ha approvato l'atto avente ad oggetto "*Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo regolatorio 2026-2029*";

· il PEF validato per l'anno 2026 prevede costi complessivi per il servizio di gestione dei rifiuti urbani pari a € 1.995.490;

Dato atto che sono stati appostati per il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità il 60%, per il 2024 e 2025, pari rispettivamente a € 109.665,94 e € 95.546,32, di quanto determinato secondo le previsioni di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/11;

Dato atto che la differenza tra FCDE complessivo e accantonamento crediti (quota riconoscibile nel PEF) valorizzata nel PEF (quota residua) resta iscritta nel bilancio comunale come accantonamento obbligatorio e concorre agli equilibri della parte corrente, secondo quanto attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura integrale dei costi del servizio, al netto delle entrate da tariffa giornaliera, delle componenti perequative e di eventuali altre entrate, ammonta a € 1.995.490;

Dato atto che i costi fissi e variabili sono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche in base a potenzialità di produzione rifiuti;

Dato atto che per le utenze domestiche, le tariffe sono determinate secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, applicando i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 e nel regolamento comunale;

Dato atto che, alla data odierna, secondo quanto elaborato dal sistema gestionale in uso all'Ente, le Superfici tassate corrispondono a metri quadri 591.599,49, di cui per Utenze Domestiche metri quadri 544.474,91 e per Utenze Non domestiche metri quadri 47.124,58;

Dato atto che il numero di Utenze complessive registrato ad oggi è pari a n. 7.371, di cui Domestiche 7.016 / Non domestiche 355;

Visti gli allegati (A) e (B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che definiscono in applicazione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 le tariffe per l'anno 2026 TARI del Comune di Pellezzano, in continuità e in conferma con l'anno 2025;

Dato atto che si ritiene ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n. 147 e con riferimento agli art. 25, 25 bis e 25 ter del Regolamento comunale sulla TARI di confermare le ulteriori riduzioni tariffarie ed esenzioni dal pagamento della tassa, l'importo stimato è da ritenersi a carico della fiscalità generale e coperto dalle politiche di contrasto all'elusione e all'evasione fiscale;

Dato atto che l'istanza per ottenere le agevolazioni previste per il 2026 in merito al pagamento della TARI deve essere presentata dall'utente che ne abbia i requisiti entro il 30 giugno 2026, e che eventuali richieste successivamente presentate – se riscontrate positivamente dagli uffici – verranno corrisposte a rimborso sulla successiva annualità;

Precisato nuovamente che, ai sensi del Decreto-legge n. 124/2019 e delle successive deliberazioni ARERA, il riconoscimento dei bonus sociali per disagio economico è diventato automatico;

Dato atto che pertanto, i cittadini non dovranno presentare alcuna domanda o modulo al Comune né agli uffici tributi e che l'agevolazione verrà applicata direttamente in bolletta, già a partire dall'acconto 2026, esclusivamente attraverso la procedura di incrocio dei dati tra il sistema SGATE e le banche dati dell'INPS e del Comune;

Dato atto che il diritto al bonus si matura esclusivamente attraverso la presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per l'ottenimento dell'attestazione ISEE, la quale attiva automaticamente il flusso informativo verso l'Ente per l'applicazione dello sconto in fattura;

Riscontrato che:

- il bonus sociale TARI è riconosciuto a decorrere dall'anno d'imposta 2025;
- l'agevolazione spetta alle utenze domestiche che abbiano presentato la DSU che indica un ISEE non superiore ad € 9.530,00, oppure non superiore ad € 20.000,00 nell'ipotesi in cui siano presenti almeno quattro figli nel nucleo familiare;
- l'agevolazione è pari al 25% della TARI dovuta nell'anno di competenza;
- il bonus sociale TARI è applicato ad una sola utenza domestica nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare residente nella stessa;
- i soggetti beneficiari sono individuati dall'INPS che provvederà a comunicarli ad ANCI e il Comune potrà acquisire i suddetti nominativi attraverso il sistema SGATE;

Ritenuto di confermare in sede di approvazione Tariffe TARI 2026 le medesime agevolazioni applicate nel 2025, e di confermare la riduzione, a sostegno delle buone pratiche di raccolta differenziata le seguenti riduzioni stabilite per le tariffe 2025:

- -15% per famiglie fino a 4 componenti con case fino a 80 mq;
- -20% per famiglie con 5 o più componenti e case fino a 100 mq;

Dato atto che le agevolazioni e le riduzioni di cui trattasi sono state applicate già in sede di acconto TARI 2026, sulla base delle risultanze anagrafiche;

Rilevata l'esigenza di evitare la sovrapposizione di benefici non cumulabili (come previsto dal comma 4 dell'Art. 25) e di garantire la corretta applicazione delle componenti perequative;

Dato atto che per l'annualità 2026, l'applicazione delle riduzioni e delle esenzioni previste dall'Art. 25 del Regolamento comunale sarà effettuata nella fase di emissione del saldo, e che in fase di acconto l'Ente ha proceduto esclusivamente all'applicazione automatica del Bonus Sociale derivante dai flussi SGATE (DSU 2025/2026), che i cittadini hanno ricevuto senza necessità di alcuna istanza o modulo;

Dato atto che le istanze presentate dai contribuenti ai sensi dell'Art. 25 (entro il termine regolamentare del 30 giugno 2026) sono state istruite dagli uffici competenti esclusivamente al fine del calcolo relativo all'emissione del saldo/conguaglio 2026;

Dato atto che qualora il contribuente risulti già beneficiario del Bonus Sociale automatico (SGATE), in osservanza del principio di non cumulabilità per la stessa tipologia di agevolazioni previsto dal Regolamento, si provvederà all'erogazione di una quota residua di agevolazione comunale ex art. 25, e la stessa verrà compensata nel calcolo del saldo finale;

Richiamata, altresì, la Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 31 ottobre 2019, n. 444/2019/R/rif, recante il "*Testo integrato in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti*" (TITR), con la quale sono stati definiti gli obblighi di trasparenza nei confronti degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia nei documenti di fatturazione sia mediante le sezioni dedicate del sito internet istituzionale dell'Ente;

Dato atto, pertanto, che nella predisposizione degli avvisi di pagamento e nell'organizzazione dei canali informativi per la TARI 2026, il Comune assicura il pieno e rigoroso rispetto dei livelli minimi di trasparenza previsti dal TITR approvato con la citata Deliberazione ARERA n. 444/2019/R/rif;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il Regolamento Comunale TARI vigente;

Preso atto che le modifiche di cui al presente atto non comportano la necessità di variazioni di bilancio;

Fatte salve eventuali ipotesi di conguaglio dovute a possibili modifiche regolamentari o a necessarie rimodulazioni del contratto di servizio tra l'Ente ed il gestore;

Visti e acquisiti i pareri sia tecnico che contabile, espressi con la sottoscrizione in procedura telematica ed informatica, di SICRAWEB della Maggioli;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visti i Regolamenti comunali;

Visto in particolare il "Regolamento comunale per l'applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente" approvato con Deliberazione di Consiglio comunale N° 14 del 05/04/2024;

Visto in particolare il "Regolamento disciplinante MISURE DI CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI ex art. 15 ter D.L. 34/2019 (L. 58/2019)" approvato con Deliberazione di Consiglio comunale N° 6 del 01/02/2024;

Visto il verbale di discussione e votazione del precedente punto al quale si rinvia;

Visto il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione Economico-Finanziaria in data 28/7/2026, verbale n. 14, acquisito al prot. n. 16672/2026, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del settore Area n. 4 e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Presenti: 12

Con Votazione palese

favorevoli:12

DELIBERA

1. **Di approvare** le tariffe TARI per l'anno 2026, confermando quelle relative all'annualità 2025, determinate in conformità al PEF validato e al vigente regolamento comunale, come riportate nell'allegato A (tariffe utenze domestiche) e nell'allegato B (tariffe utenze non domestiche), che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
2. **Di dare atto** che le tariffe approvate garantiscono la copertura integrale dei costi del servizio ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge 147/2013;
3. **Di dare atto** che alle tariffe TARI si aggiungono le componenti perequative unitarie ARERA: UR_1, UR_2 e UR_3, che verranno versate dagli utenti unitamente alla TARI e trasferite al sistema perequativo nazionale secondo le modalità definite da ARERA;
4. **Di prendere atto e confermare** quanto stabilito con D.G.C. n° 45/2026 e stabilire le seguenti scadenze per il versamento della TARI 2026:
 - Scadenze acconto (70%): 30 maggio, 15 luglio, 1° settembre.
 - Unica soluzione: scadenza 30 maggio.
 - Scadenze saldo (30%): 15 ottobre, 30 novembre.
5. **Di dare atto** che negli avvisi di pagamento del 2026 saranno inserite le seguenti componenti perequative:
 - UR_1 (per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a 0,10 euro/utenza);
 - UR_2 (per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a 1,50 euro/utenza), istituite a decorrere dal 1° gennaio 2024 con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023;
 - UR_3 (per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del bonus sociale per i rifiuti, pari a 6,00 euro/utenza), prevista a decorrere dal 1° gennaio 2025 dal DPCM n. 24 del 24 gennaio 2025 (in attuazione dell'art. 57-bis, comma 2, del Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157) e istituita da ARERA con deliberazione del 29 luglio 2025, n. 355/2025/R/RIF;
6. **Di dare atto** che, in conformità alla regolamentazione ARERA, negli avvisi di pagamento relativi alla TARI 2026 verranno computate le componenti perequative unitarie UR_3, destinate alla copertura Bonus Sociale, nella misura di:
 - o € 6,00 per utenza (domestica e non domestica) a titolo di recupero/competenza per l'annualità 2025;
 - o € 6,00 per utenza (domestica e non domestica) per l'annualità 2026; per un totale complessivo di € 12,00 ad utenza, laddove non già precedentemente assolt;
7. **Di confermare**, in sede di determinazione del saldo della TARI per l'anno 2026, l'applicazione delle agevolazioni e delle riduzioni tariffarie ex art. 25 del vigente Regolamento

comunale TARI per le quali sia stata presentata idonea e tempestiva istanza entro il termine del **30 giugno 2026**, le cui risultanze verranno elaborate dall'Ufficio Tributi – Servizio TARI previa istruttoria e inserite direttamente nel conguaglio a saldo;

8. **Di dare atto e confermare** che le riduzioni a sostegno del buon andamento della Raccolta Differenziata (pari al 15% e al 20%), spettanti ai sensi della regolamentazione comunale vigente, unitamente al Bonus Sociale automatico (gestito tramite sistema SGATE), **sono già state applicate agli aventi diritto in sede di calcolo dell'acconto TARI 2026**, e saranno oggetto di definitivo conguaglio nell'avviso di pagamento a saldo per l'anno 2026;

9. **Di precisare** che, al fine di evitare duplicazioni di beneficio o sovrapposizioni di calcolo, l'Ufficio Tributi – Servizio TARI provvederà a liquidare l'avviso a saldo 2026 conteggiando l'importo totale annuo al netto degli acconti già emessi, applicando le agevolazioni ex art. 25 a completamento di quanto già riconosciuto in acconto a titolo di riduzione per Raccolta Differenziata e Bonus Sociale;

10. **Di dare atto** che, al fine di massimizzare l'efficacia del sostegno alle famiglie in stato di disagio economico, l'agevolazione derivante dal Bonus Sociale (tramite sistema SGATE) è stata riconosciuta in modalità automatica già nella bollettazione in acconto 2026, mediante detrazione diretta dell'importo spettante dall'ammontare complessivo dovuto;

11. **Di dare atto** che le agevolazioni tariffarie per utenze domestiche in stato di disagio economico (Bonus Sociale) sono state gestite tramite il sistema SGATE, e che i beneficiari visualizzeranno lo sconto spettante direttamente negli avvisi di pagamento in acconto, senza necessità di specifica istanza al Comune, in linea con le procedure di automatismo previste dall'Autorità;

12. **Di dare atto** che il versamento della TARI 2026 potrà essere effettuato mediante piattaforma PagoPA ai sensi dell'art. 34 del regolamento comunale, e nel solco del processo di progressiva digitalizzazione e semplificazione adottato dall'Ente;

13. **Di dare atto** che le previsioni di entrata sono da ritenersi al netto delle politiche di accertamento tributario e patrimoniale condotte dall'Ente nell'ambito del contrasto all'evasione e all'elusione fiscale;

14. **Di dare atto** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%;

15. **Di confermare** quale responsabile del tributo in oggetto il dott. Michele Grimaldi, in attuazione del decreto del Sindaco n. Decreto sindacale n. 69 del 29/09/2023, con cui lo stesso è stato individuato Responsabile dell'Area n.4 “Servizi Ecologici, patrimoniali e di transizione digitale” e autorizzato alla sostituzione del Responsabile dell'Area n. 2 “Area Ragioneria, Servizi finanziari e Tributari”;

16. **Di stabilire** che le tariffe approvate con la presente deliberazione decorrono dall'1/1/2026;

17. **Di demandare** al Responsabile del servizio TARI e al Responsabile del servizio finanziario l'adozione di tutti gli atti gestionali conseguenti, compresa l'emissione degli avvisi di pagamento e la trasmissione dei dati e della documentazione richiesta all'Autorità competente;

18. **Di trasmettere** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2026, ai fini della pubblicazione entro il 28 ottobre 2026 e dell'efficacia dal 1° gennaio 2026, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Infine, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione:

Presenti: 12

Voti favorevoli:12

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio
dott. Andrea Marino

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Giulia Risi

(atto sottoscritto digitalmente)